



COMUNE DI PANTIGLIATE

Provincia di Milano

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2010

COPIA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

L'anno duemiladieci, addì ventidue, del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala consiliare della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1 convocazione. In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri:

	Consigliere (Nome e cognome)	Presente	Assente
1	Rozzoni Lidia Maria	Sì	==
2	Zeini Gianna	Sì	==
3	Timini Angelo	Sì	==
4	Galimberti Antonella	Sì	==
5	Miglioli Lorenzo	Sì	==
6	Miccio Teresa	Sì	==
7	Pacciarini Anna Maria	Sì	==
8	Reversi Francesca	Sì	==
9	Carparelli Ottavio	Sì	==
10	Semeraro Francesco	==	Sì
11	Leoni Monica	Sì	==
12	Schiesaro Daniela Letizia	Sì	==
13	Orfei Mario	==	Sì
14	Brocchieri Daniele	Sì	==
15	Pricca Fabio	Sì	==
16	Cordella Onofrio Luigi	==	Sì
17	Alberti Claudia	Sì	==
	TOTALE	14	3

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott.ssa Anna Maria Bruno

Lidia Maria Rozzoni, nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 4, inserito all'odierno ordine del giorno.

Introduce il punto il Sindaco, lasciando la parola all'Assessore al bilancio il quale illustra gli aspetti salienti del regolamento. Il Cons. Pricca mette in evidenza il fatto che si tratta di un Regolamento molto tecnico per cui la Commissione non ha modificato quasi niente rispetto alla proposta originaria.

Il Consigliere Alberti evidenzia anch'ella questo aspetto è la conseguenza che la Commissione si è attenuta strettamente alla proposta.

Il Consigliere Galimberti mette in evidenza che un'aspetto innovativo è stato quello dell'abbattimento del carico della mensa, nel senso che avendo giudicato troppo consistente quello precedente si è proceduto a una diversa quantificazione .

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997 che all'art. 49 istituisce la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani abrogando nei termini del regime transitorio la "tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani" disciplinata dal D.L.vo n. 507/1993;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/04, esecutiva, è stata istituita la Tariffa d'Igiene Ambientale ed è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa stessa di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 22/1997, integrato con delibera C.C. n. 39/06, esecutiva;

RICHIAMATA la Sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 24/07/2009 che nel confermare che non è illegittima la norma che affida alle Commissioni Tributarie le controversie in tema di Tariffa di Igiene Ambientale, ha indirettamente ribadito, peraltro sulla base anche di indicazioni derivanti dalla giurisprudenza della Cassazione, la natura tributaria della Tariffa d'Igiene Ambientale;

RITENUTO pertanto di dover ritenere disapplicato il citato regolamento, che regolamentava la Tariffa d'Igiene Ambientale quale corrispettivo;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo n. 152/2006 denominato Decreto Ambientale che all'art. 238 disciplina una nuova Tariffa rifiuti, per molti versi analoga a quella prevista dal citato D.Lgs. 22/1997, nuova Tariffa che entrerà in vigore a decorrere dall'approvazione del Regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che il legislatore con l'art. 1 comma 184 L. 296/2006 ha previsto il congelamento del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'anno 2006 da ritenersi invariato per gli anni 2007, 2008 e, con il D.L. 208/2008, anche per il 2009 (a tutto il 31/12/2009);

CONSIDERATO, altresì che, la L. 26/02/2010 n. 25 di conversione del D.L. 194/2009, all'art. 8, comma 3 ha ulteriormente prorogato al 30/06/2010 il termine di approvazione del Regolamento attuativo della Tariffa ex art. 238 D.Lgs. 152/2006, con facoltà dei comuni di applicare la T.I.A. secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ronchi con il D.P.R. 158/2009;

RITENUTO, pertanto, per i motivi citati, necessario adottare nuovo Regolamento Comunale per la regolamentazione dell'applicazione della Tariffa d'Igiene Ambientale,

nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo della Tariffa ex art. 238 del citato D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO, altresì, necessario confermare i coefficienti ministeriali per l'elaborazione della citata tariffa, approvati con delibera C.C. n. 51 del 20/12/04, esecutiva, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante;

VISTO il Regolamento allegato per la disciplina dell'applicazione della tariffa in questione, che costituisce parte integrante del presente atto;

RICHIAMATO il comma 8, art. 27 della Legge del 28/01/2001 n. 148 che prevede che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, quest'anno entro il 30/04/2010, con effetto dal 01° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la presa d'atto dello schema dell'allegato regolamento da parte della Commissione Consiliare Affari Istituzionali nelle sedute dell' 08/04 e 13/04 u.s., come si evince dal verbale che si allega in copia;

VISTO lo statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Entrate e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, del d.lgs. n. 267/2000;

IN SEGUITO alla votazione sotto riportata:

Presenti:	14
Votanti:	14
Favorevoli:	14
Contrari:	0
Astenuti:	0

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione della Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA) secondo l'annesso allegato, con decorrenza 01 gennaio 2010;
2. DI CONFERMARE i coefficienti ministeriali per l'elaborazione della tariffa in questione, secondo l'allegato prospetto;
3. DI RITENERE disapplicato il Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/04, esecutiva, e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 39/2006, esecutiva;
4. DI DARE ATTO, altresì, che il Regolamento viene adottato nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo della Tariffa ex art. 238 D.Lgs. 152/2006;

5. Di allegare:

- Regolamento;
- Prospetto coefficienti ministeriali;
- Copia verbale Commissione consiliare.

Al fine di attuare la decisione adottata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs, 267/2000;

IN SEGUITO alla votazione sotto riportata:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CAPO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati prevista dall'art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 238 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali e sanzioni per la sua applicazione.
2. La tariffazione si conforma al metodo contenuto nel D.P.R. 158/1999, in attesa dell'emanazione del metodo previsto dall'art. 238, comma 6, del d.lgs. 152/2006..

Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani

1. Il comune svolge nelle zone del territorio comunale, in regime di privativa e con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento Comunale di igiene urbana, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come definiti dall'art. 184, comma 2, lettere a), b), c) d) e) ed f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, senza limiti quantitativi di produzione.
3. La gestione del servizio è effettuata direttamente dal Comune o nelle altre forme di legge.

Art. 3. Costi del servizio

1. I costi di investimento e di esercizio del servizio sono integralmente coperti dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio è definito ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 4. Piano Finanziario

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il Comune, anche sulla base dei dati di pertinenza delle fasi del servizio espletate dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relazione che lo accompagna, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

1. Il Piano Finanziario comprende:
 - a) Il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.

2. Il Piano Finanziario è corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale e organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) il sistema di raccolta e smaltimento;
- e) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;
- f) gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;

3. Saranno imputati nel Piano Finanziario dell'anno successivo i diversi costi conseguenti a:

- inferiori entrate derivanti da comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal gestore;
- superiori costi di gestione del servizio, superiori a quelli preventivati;
- costi non previsti del livello del servizio offerto alle utenze domestiche e non domestiche.
- Inoltre, qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio

4. Il Piano finanziario e la relazione sono redatti almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio comunale di previsione di ciascun anno dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono approvati dal Comune.

5. Il Comune provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale dei rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione.

6. Il comune provvede alle comunicazioni annuali previste dall'art. 189, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

7. Sulla base del Piano Finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina l'articolazione tariffaria.

Art. 5 - Determinazione della Tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del competente organo comunale, che indica gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario.

2. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intendono prorogate le misure tariffarie vigenti.

3. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di fatti rilevanti ed eccezionali, senza effetto retroattivo.

4. La tariffa è composta:

- a) *da una parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- b) *da una parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e ciò in conformità a quanto indicato dall'allegato 2 al DPR 158/1999

Nei costi comuni vanno compresi anche i costi relativi al personale dei costi operativi di gestione, come definiti al punto 2.1 dell'allegato 1 al DPR 158/1999.

Art. 6. Articolazione della Tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di:

- a) *utenza domestica*
- b) *utenza non domestica*.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo contribuente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa tra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7. Presupposto per l'applicazione della Tariffa

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale.

2. La mera utilizzabilità delle superfici detenute è idonea per l'applicazione della tariffa.

3. L'esclusione è condizionata dalla prova da parte del detentore che le superfici detenute siano totalmente poste in condizioni di obiettiva non utilizzabilità. Costituisce prova idonea di non utilizzabilità dei locali la sola assenza di allacci alle reti di erogazione dei servizi pubblici, nei soli casi in cui risulti normalmente condizionato alla esistenza dell'utenza l'utilizzo delle superfici assoggettabili.

4. Le suddette esclusioni di superficie esplicano la loro efficacia sia per la parte fissa che quella variabile della tariffa.

5. La Tariffa non è dovuta per le parti comuni degli edifici in condominio di cui all'art. 1117 c.c., ma è dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 8. Individuazione delle superfici

1. Sono soggetti a tariffa:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, comprese le pertinenze o le dipendenze (ad esempio autorimesse, depositi, taverne, cantine, ecc), il vano scala interno all'abitazione e i posti macchina coperti ad uso esclusivo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) le aree scoperte operative, comprese le costruzioni non costituenti locali, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini, aree destinate all'esercizio di pubblici esercizi, parcheggi a pagamento);

2. La superficie dei locali, limitatamente a quella parte avente l'altezza di almeno metri 1,10, è misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte è calcolata sul perimetro interno delle medesime. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore o inferiore a mezzo metro quadrato.

Art. 9. Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 8, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. Per i locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta, per le parti ad uso comune o esclusivo, dal soggetto che gestisce i servizi comuni in solido con i singoli possessori o conduttori.

3. Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati, da definirsi utenze non domestiche ai sensi del presente regolamento, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente, con diritto di rivalsa nei confronti dei singoli detentori.

Art. 10 – Periodi di applicazione della Tariffa

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare e ad essa corrisponde un'autonoma obbligazione.

2. L'obbligazione al pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata tale occupazione, purché debitamente denunciata.

3. Se la denuncia di cessazione viene presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno (ad es. nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nei componenti il nucleo familiare, etc.) producono effetti a favore dell'utente dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi se la denuncia è prodotta entro i termini di presentazione indicati dall'articolo 20, altrimenti dalla data di presentazione. Dette variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.

CAPO III – TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Art. 11. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante all'Anagrafe Generale del Comune, salva diversa dichiarazione dell'utente. Qualora nella medesima unità abitativa siano presenti più nuclei anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

2. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza, nonché dalle unità abitative tenute a disposizione dai residenti (secondo case), dagli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e dagli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è determinato in base a quanto indicato dall'utente o in mancanza in due componenti, salvo accertamento dell'effettivo numero dei componenti.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in R.S.A. o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche

UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie dell'alloggio e al numero degli occupanti, secondo le norme contenute nel metodo (attualmente punto 4.1, all.1, D.P.R. 158/1999).

2. La parte variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura degli apporti di ogni singola utenza, verrà applicato il sistema presuntivo individuato dal metodo (attualmente punto 4.2, all.1, D.P.R. 158/1999, correlato al numero degli occupanti).

UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata in base alla superficie assoggettabile a tariffa e a coefficienti di potenziale produzione di rifiuti connessi alla tipologia di attività, secondo le norme contenute nel metodo (attualmente p.to 4.3, all. 1) DPR n. 158/1999.)

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata alla quantità e qualità di rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti da ciascun utenza. Sino a quando il Comune non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura degli apporti di ogni singola utenza, verrà applicato il sistema presuntivo individuato dal metodo (attualmente p.to 4.4, all. 1, DPR 158/1999)

Art. 13. Categorie di utenza non domestica.

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle di seguito indicate, fatta salva la facoltà di fissare in sede di determinazione delle tariffe ulteriori categorie o sottocategorie di utenza.

01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Cinematografi, teatri

03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Autosaloni, esposizioni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, Agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico...)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

2. Le attività non comprese nella precedente elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

3. Ai fini dell'individuazione della categoria d'utenza si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti in ordine all'esercizio dell'attività, o in caso di difformità sempreché all'effettiva attività esercitata.

4. Nel caso di svolgimento di più attività, la superficie assoggettabile è frazionata tra le varie categorie di destinazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14 Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa

di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa, in quanto istituito dal Comune.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente al contributo provinciale ed agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. Per eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore ad €. 4,00.=

CAPO IV – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 15. Riduzioni di tariffa.

15.1 - Riduzioni per recupero e compostaggio

1. La quota variabile per le utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
2. La percentuale di riduzione fruibile, arrotondata all'unità percentuale più prossima, è pari all'80% del rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità calcolata in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo (nel D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kd).
3. La riduzione effettivamente accordata viene determinata nel limite segnato dall'importo globale massimo determinato annualmente dal Comune per tutte le utenze non domestiche.
4. Il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare, a specifica richiesta, il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento. La riduzione deve essere richiesta annualmente, compilando l'apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

15.2 -. Riduzioni per compostaggio domestico

1. Qualora il Comune disciplini e attivi, con apposito regolamento, il compostaggio domestico, la parte variabile della tariffa potrà essere ridotta sino al 20% per le utenze che praticano tale attività.

2. La riduzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione, il cui rispetto sarà soggetto a verifica degli Uffici Comunali.

15.3 - Riduzioni per i produttori di rifiuti speciali, pericolosi o non assimilati agli urbani

1. Sono soggette alla sola parte fissa della tariffa le superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In particolare, rientrano in questo comma le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, che risultano adibite, in base a certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

2. Per beneficiare della riduzione di cui al presente articolo è necessario:

- a) allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici delle sostanze di cui al primo comma, specificandone la natura;
- b) presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).
- c) presentare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
- d) presentare a richiesta la documentazione relativa a tali sostanze prevista dalla vigente normativa (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti);

3. Qualora sia documentata una rilevante produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani ma non sia possibile identificare nell'insediamento le specifiche superfici su cui essi si formano, sarà applicata una riduzione forfettaria del 30% sulla parte variabile della tariffa.

15.4 – Riduzione per banchi di mercato settimanale

Relativamente alle occupazioni poste in essere in occasione del mercato comunale, trattandosi di attività settimanale, il calcolo è rapportato alle 52 settimane annue.

15.5 – Riduzione per attività scolastica pubblica.

Relativamente alle utenze non domestiche che svolgono attività scolastica pubblica nelle strutture comunali, svolgendosi la stessa per periodo inferiore ai dodici mesi annui, il calcolo è rapportato ai nove mesi scolastici. In particolare per il servizio di mensa scolastica, sia esso gestito direttamente dal Comune che affidato in appalto, il calcolo oltre ad essere rapportato ai nove dodicesimi è riferito ad un pasto giornaliero e ridotto al 60% trattandosi di pasto erogato ai bambini della scuola materna ed elementare e ragazzi della scuola media.

Art. 16. Ulteriori riduzioni di Tariffa per particolari condizioni d'uso.

1. La parte variabile della tariffa è ridotta alla metà:

- a) per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune e che siano utilizzate o condotte per periodi complessivamente non superiori a 180 giorni l'anno, sempre che la denuncia originaria o di variazione indichi tali circostanze, specifichi il comune di residenza dell'utente e degli altri

-
- utilizzatori dell'immobile e contenga la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) per le utenze non domestiche il cui periodo di utilizzazione o conduzione effettivo e risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività sia complessivamente non superiore a 180 giorni l'anno, sempre che tali circostanze siano indicate dalla denuncia originaria o di variazione.
2. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30% per le utenze non domestiche che producono prevalentemente una tipologia di rifiuto per la quale il servizio di raccolta viene effettuato con cadenza ridotta.
3. Si applica la sola quota fissa:
- a) a i locali e alle aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno e ai locali ad uso abitativo tenuti a disposizione senza occupanti (secondo case) da soggetti residenti nel Comune, qualora tali circostanze siano supportate da idonea documentazione e debitamente riscontrate;
 - b) a i locali tipologicamente accessori ad utenze domestiche - quali box, cantine e magazzini - che non siano riferibili né ad un nucleo familiare residente, né ad un'abitazione;
 - c) alle utenze domestiche ubicate all'esterno del perimetro di raccolta dei rifiuti; per l'abitazione colonica o altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la Tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato;
 - d) ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

Art. 17. Esclusioni dalla Tariffa

1. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile quali:
- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità dei locali, vani accessori e aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - c) le cantine, i ripostigli e le soffitte delle abitazioni, con altezza inferiore a metri 1,10, ma qualora per detti locali risultino, da planimetria catastale, dichiarate due altezze, di cui solo la minima inferiore a metri 1,10 di altezza, viene comunque considerata tutta la superficie.
 - d) le aree che costituiscono accessori e pertinenze di locali soggetti a tariffa.
 - e) i fabbricati di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

f) le superfici di edifici e loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

2. Non sono altresì soggetti a Tariffa i locali e le aree che producono sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, in particolare le superfici adibite all'allevamento del bestiame o produttive di altri rifiuti agricoli naturali utilizzati nell'attività agricola.

3. L'esclusione di cui ai commi precedenti è riconosciuta soltanto a condizione che le indicate circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nell'ambito degli interventi socio assistenziali il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa. In particolare i soggetti persone fisiche in situazione economica disagiata, il cui reddito familiare risulti collocabile nella fascia 1 della Tabella Fasce di reddito previsto dal Regolamento Comunale dei Servizi Socio-Assistenziali vigente, sono esentati dal pagamento della tariffa d'igiene ambientale sulla base della valutazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

In caso di soggetti persone fisiche in situazione economica disagiata diversi da quelli di cui al comma precedente, la Giunta Comunale su istanza documentata dell'interessato, può prevedere l'esenzione dal pagamento dell'intera tariffa, o della parte variabile di essa su conforme parere e relazione del Servizio Sociale.

Le predette esenzioni sono annuali e possono essere rinnovate, a pena di decadenza, salvo verifica delle condizioni succitate.

Le esclusioni di cui ai p.ti 4 e 5) vengono finanziate con risorse di bilancio.

Art. 18 – Deliberazione di tariffa.

Entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, il comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del DPR n. 158 del 1999, della disciplina descritta nel presente regolamento e del Piano Finanziario, delibera le tariffe, per tipologia di utenza.

CAPO V – ATTUAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 19. Denunce

1. L'utente deve presentare apposita denuncia per segnalare ogni evento rilevante per l'applicazione della tariffa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;

-
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di denuncia deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti o detentori, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche dei soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario.
4. La denuncia deve essere presentata al Comune, utilizzando gli appositi moduli, entro i 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi fatto che ne determina l'obbligo.
5. La denuncia, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
- a) Per le utenze domestiche:
 - dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia, per le utenze di soggetti residenti;
 - dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso per le utenze di soggetti non residenti;
 - numero e dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare;
 - ubicazione, superficie, destinazione d'uso e dati catastali dei locali ed aree detenute;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
 - b) Per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso e categoria di appartenenza e dati catastali dei locali ed aree detenute;
 - indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
6. La denuncia è presentata direttamente al Comune o spedita per posta. Il Servizio Entrate provvederà al rilascio di apposita ricevuta.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

Art. 20. Flussi informativi

1. Tutti gli uffici sono tenuti, ciascuno secondo le proprie competenze, a fornire al Servizio Entrate, tutte le informazioni utili all'applicazione, al controllo ed alla gestione efficiente della tariffa.
2. L'Ufficio anagrafe deve in particolare garantire l'appropriata comunicazione delle variazioni mensili dei nuclei familiari, (emigrazioni, immigrazioni, nascite, decessi, variazioni di indirizzo, ecc).

3. Gli altri uffici, secondo le rispettive competenze, hanno l'obbligo di garantire le comunicazioni per i nuovi insediamenti civili e produttivi, le variazioni per l'inizio e la cessazione delle attività. In particolare i responsabili del procedimento relativi a:

- cessione dei fabbricati
- registrazione anagrafe- stato civile- AIRE
- rilascio abitabilità e pratiche edilizie
- pratiche concernenti gli scarichi fognari e pratiche di igiene ambientale
- rilascio autorizzazioni commerciali
- tenuta di registri- elenchi di qualsiasi genere
- rilascio autorizzazioni passi carrabili

dovranno segnalare formalmente e periodicamente i dati relativi a tali procedure.

Art. 21. Controlli e verifiche

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa viene controllato il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto dichiarato, attivando anche verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.

2. A tal fine è possibile in particolare:

- a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione di dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
- c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
- d) accedere alle altre banche dati comunali e degli enti erogatori di servizi a rete;
- e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.

3. Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della tariffa,.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.

5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso.

Art. 22. Accertamento

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Responsabile del Tributo provvede, nei termini di prescrizione quinquennale ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente alla sanzione del 30 per cento di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.Lvo n. 471/1997 ed agli interessi moratori.

2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal citato Responsabile del Tributo, devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa, sanzioni, interessi, e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art. 23. Riscossione.

1. La tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite avvisi, in prevalenza inviati per posta, suddividendo l'ammontare annuo della tariffa in due rate: tramite invio unico con possibilità di pagamento in unica soluzione e/o in due rate, la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di dicembre ovvero tramite doppio invio nel rispetto delle scadenze citate. Può essere effettuata tramite riscossione diretta, ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973 e del DPR n. 43/1988, ovvero mediante qualsiasi altra forma prevista dall'art. 502 del D.Lvo n. 446/1997

2. Qualora in contribuente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è notificata richiesta formale di pagamento delle somme dovute secondo quanto prescritto dal precedente art. 22.

3. Si procede a formare il titolo esecutivo nel caso di inutile decorso del termine di pagamento indicato negli avvisi di accertamento o nelle richieste formali di pagamento, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno in cui detti atti sono divenuti definitivi.

4. Non si procede a riscossione della tariffa quando l'importo complessivo annuo risulta pari od inferiore ad €. 10,00.=

Art. 24. Rimborsi e conguagli

1. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno di elementi che influiscono sulla determinazione della tariffa sono di regola conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo nel rispetto dell'autonomia tributaria annua.

2. I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di pagamento.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo della tariffa annua risulta pari od inferiore ad €. 10,00.=

Art. 25. Interessi e sanzioni

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.

2. In caso di omessa presentazione, di infedele od incompleta denuncia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da min. €. 25,00 a max €. 500, prevista dall'art. 7bis del T.U. 267/00 per violazione di carattere formale;

3. In caso di omesso, ritardato o incompleto pagamento si irroga, negli avvisi di accertamento o notificando apposito atto di contestazione, la sanzione del 30% di cui all'art. 13 d.lgs. 471/1997, nel termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

Art. 26. Disposizioni comuni

1. Gli atti di cui agli articoli da 22 a 25 del presente regolamento sono sottoscritti, anche a stampa, dal funzionario responsabile della gestione della tariffa.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 27. Disposizioni transitorie**

1. Resta abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del D.Lvo n. 507/1993 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.

Art. 28. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lvo n. 22/1997 e nel DPR n. 158/1999, nonché alle norme di legge richiamate, ai decreti più sopra indicati, nonché a quelle contenute nei regolamenti adottati dal Comune.

2. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01/01/2010.

Allegato A

RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil - pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private, sono prodotti da: uffici; magazzini, locali ad uso di deposito, cucine e locali di ristorazione; sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; eventuali abitazioni; vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla Tariffa.

Restano salvi gli eventuali limiti quantitativi di assimilazione fissati nel regolamento del servizio di igiene urbana.

Coefficienti della tariffa: Utenze domestiche

Descrizione	Ka	Kb
Nucleo 6 e più (Esenzione parte variabile per abitazioni residenziali vuote)	1,300	2,650
Nucleo 5 (Esenzione parte variabile per abitazioni residenziali vuote)	1,230	2,380
Nucleo 4 (Esenzione parte variabile per abitazioni residenziali vuote)	1,140	2,020
Nucleo 3 (Esenzione parte variabile per abitazioni residenziali vuote)	1,050	1,720
Nucleo 2 (Esenzione parte variabile per abitazioni residenziali vuote)	0,940	1,280
Nucleo 1 (Esenzione parte variabile per abitazioni residenziali vuote)	0,800	0,800
Nucleo 1	0,800	0,800
Nucleo 1 (Riduzione abitazioni non resid./uso stag.)	0,800	0,800
Nucleo 1 (Riduzione per pratica di compostaggio domestico)	0,800	0,800
Nucleo 2	0,940	1,280
Nucleo 2 (Riduzione abitazioni non resid./uso stag.)	0,940	1,280
Nucleo 2 (Riduzione per pratica di compostaggio domestico)	0,940	1,280
Nucleo 3	1,050	1,720
Nucleo 3 (Riduzione abitazioni non resid./uso stag.)	1,050	1,720
Nucleo 3 (Riduzione per pratica di compostaggio domestico)	1,050	1,720
Nucleo 4	1,140	2,020
Nucleo 4 (Riduzione abitazioni non resid./uso stag.)	1,140	2,020
Nucleo 4 (Riduzione per pratica di compostaggio domestico)	1,140	2,020
Nucleo 5	1,230	2,380
Nucleo 5 (Riduzione abitazioni non resid./uso stag.)	1,230	2,380
Nucleo 5 (Riduzione per pratica di compostaggio domestico)	1,230	2,380
Nucleo 6 e più	1,300	2,650
Nucleo 6 e più (Riduzione abitazioni non resid./uso stag.)	1,300	2,650
Nucleo 6 e più (Riduzione per pratica di compostaggio domestico)	1,300	2,650

Coefficienti della tariffa: Utenze non domestiche

Descrizione	Kc	Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	3,280
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (Attività stagionali)	0,400	3,280
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (Esenzione aree scoperte operative)	0,400	3,280
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	0,400	3,280
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	0,400	3,280
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (Esenzione per dim. effettivo recupero)	0,400	3,280
Cinematografi e teatri	0,430	3,500
Cinematografi e teatri (Attività stagionali)	0,430	3,500
Cinematografi e teatri (Esenzione aree scoperte operative)	0,430	3,500
Cinematografi e teatri (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	0,430	3,500
Cinematografi e teatri (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	0,430	3,500
Cinematografi e teatri (Esenzione per dim. effettivo recupero)	0,430	3,500
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,600	4,900
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (Attività stagionali)	0,600	4,900
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	0,600	4,900
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (Esenzione per dim. effettivo recupero)	0,600	4,900
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (Esenzione aree scoperte operative)	0,600	4,900
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	0,600	4,900
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760	6,250
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (Attività stagionali)	0,760	6,250
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	0,760	6,250
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (Esenzione per dim. effettivo recupero)	0,760	6,250
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (Esenzione aree scoperte operative)	0,760	6,250
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	0,760	6,250
Stabilimenti balneari	0,380	3,100

Stabilimenti balneari (Attività stagionali)	0,380	3,100
Stabilimenti balneari (Esenzione aree scoperte operative)	0,380	3,100
Stabilimenti balneari (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	0,380	3,100
Stabilimenti balneari (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	0,380	3,100
Stabilimenti balneari (Esenzione per dim. effettivo recupero)	0,380	3,100
Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220
Esposizioni, autosaloni (Attività stagionali)	0,510	4,220
Esposizioni, autosaloni (Esenzione aree scoperte operative)	0,510	4,220
Esposizioni, autosaloni (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	0,510	4,220
Esposizioni, autosaloni (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	0,510	4,220
Esposizioni, autosaloni (Esenzione per dim. effettivo recupero)	0,510	4,220
Alberghi con ristorante	1,200	9,850
Alberghi con ristorante (Attività stagionali)	1,200	9,850
Alberghi con ristorante (Esenzione aree scoperte operative)	1,200	9,850
Alberghi con ristorante (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,200	9,850
Alberghi con ristorante (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,200	9,850
Alberghi con ristorante (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,200	9,850
Alberghi senza ristorante	0,950	7,760
Alberghi senza ristorante (Attività stagionali)	0,950	7,760
Alberghi senza ristorante (Esenzione aree scoperte operative)	0,950	7,760
Alberghi senza ristorante (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	0,950	7,760
Alberghi senza ristorante (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	0,950	7,760
Alberghi senza ristorante (Esenzione per dim. effettivo recupero)	0,950	7,760
Case di cura e riposo	1,000	8,200
Case di cura e riposo (Attività stagionali)	1,000	8,200
Case di cura e riposo (Esenzione aree scoperte operative)	1,000	8,200
Case di cura e riposo (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,000	8,200

Casi di cura e riposo (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,000	8,200
Casi di cura e riposo (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,000	8,200
Ospedali	1,070	8,810
Ospedali (Attività stagionali)	1,070	8,810
Ospedali (Esenzione aree scoperte operative)	1,070	8,810
Ospedali (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,070	8,810
Ospedali (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,070	8,810
Ospedali (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,070	8,810
Uffici, agenzie, studi professionali	1,520	12,450
Uffici, agenzie, studi professionali (Attività stagionali)	1,520	12,450
Uffici, agenzie, studi professionali (Esenzione aree scoperte operative)	1,520	12,450
Uffici, agenzie, studi professionali (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,520	12,450
Uffici, agenzie, studi professionali (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,520	12,450
Uffici, agenzie, studi professionali (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,520	12,450
Banche ed istituti di credito	0,610	5,030
Banche ed istituti di credito (Attività stagionali)	0,550	4,500
Banche ed istituti di credito (Esenzione aree scoperte operative)	0,610	5,030
Banche ed istituti di credito (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	0,610	5,030
Banche ed istituti di credito (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	0,610	5,030
Banche ed istituti di credito (Esenzione per dim. effettivo recupero)	0,610	5,030
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,410	11,550
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (Attività stagionali)	1,410	11,550
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (Esenzione aree scoperte operative)	1,410	11,550
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,410	11,550
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,410	11,550
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,410	11,550
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,800	14,780

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (Attività stagionali)	1,800	14,780
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (Esenzione aree scoperte operative)	1,800	14,780
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,800	14,780
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,800	14,780
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,800	14,780
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (Attività stagionali)	0,600	4,920
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (Esenzione aree scoperte operative)	0,600	4,920
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	0,600	4,920
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	0,600	4,920
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (Esenzione per dim. effettivo recupero)	0,600	4,920
Banchi di mercato beni durevoli	1,780	14,580
Banchi di mercato beni durevoli (Attività stagionali)	1,780	14,580
Banchi di mercato beni durevoli (Esenzione aree scoperte operative)	1,780	14,580
Banchi di mercato beni durevoli (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,780	14,580
Banchi di mercato beni durevoli (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,780	14,580
Banchi di mercato beni durevoli (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,780	14,580
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,480	12,120
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (Attività stagionali)	1,480	12,120
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (Esenzione aree scoperte operative)	1,480	12,120
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,480	12,120
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,480	12,120
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,480	12,120
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,030	8,480
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (Attività stagionali)	1,030	8,480
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (Esenzione aree scoperte operative)	1,030	8,480
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,030	8,480

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,030	8,480
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,030	8,480
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,410	11,550
Carrozzeria, autofficina, elettrauto (Esenzione aree scoperte operative)	1,410	11,550
Carrozzeria, autofficina, elettrauto (Attività stagionali)	1,410	11,550
Carrozzeria, autofficina, elettrauto (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,410	11,550
Carrozzeria, autofficina, elettrauto (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,410	11,550
Carrozzeria, autofficina, elettrauto (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,410	11,550
Attività industriali con capannoni di produzione	0,920	7,530
Attività industriali con capannoni di produzione (Attività stagionali)	0,920	7,530
Attività industriali con capannoni di produzione (Esenzione aree scoperte operative)	0,920	7,530
Attività industriali con capannoni di produzione (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	0,920	7,530
Attività industriali con capannoni di produzione (Esenzione per dim. effettivo recupero)	0,920	7,530
Attività industriali con capannoni di produzione (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	0,920	7,530
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	8,910
Attività artigianali di produzione beni specifici (Attività stagionali)	1,090	8,910
Attività artigianali di produzione beni specifici (Esenzione aree scoperte operative)	1,090	8,910
Attività artigianali di produzione beni specifici (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,090	8,910
Attività artigianali di produzione beni specifici (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,090	8,910
Attività artigianali di produzione beni specifici (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,090	8,910
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	45,670
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (Esenzione aree scoperte operative)	5,570	45,670
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	5,570	45,670
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	5,570	45,670
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (Esenzione per dim. effettivo recupero)	5,570	45,670
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (Attività stagionali)	5,570	45,670
Mense, birrerie, amburgherie	4,850	39,780

Mense, birrerie, amburgherie (Attività stagionali)	4,850	39,780
Mense, birrerie, amburgherie (Esenzione aree scoperte operative)	4,850	39,780
Mense, birrerie, amburgherie (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	4,850	39,780
Mense, birrerie, amburgherie (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	4,850	39,780
Mense, birrerie, amburgherie (Esenzione per dim. effettivo recupero)	4,850	39,780
Bar, caffè, pasticceria	3,960	32,440
Bar, caffè, pasticceria (Attività stagionali)	3,960	32,440
Bar, caffè, pasticceria (Esenzione aree scoperte operative)	3,960	32,440
Bar, caffè, pasticceria (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	3,960	32,440
Bar, caffè, pasticceria (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	3,960	32,440
Bar, caffè, pasticceria (Esenzione per dim. effettivo recupero)	3,960	32,440
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,760	16,550
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (Attività stagionali)	2,020	16,550
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (Esenzione aree scoperte operative)	2,760	16,550
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	2,760	16,550
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	2,760	16,550
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (Esenzione per dim. effettivo recupero)	2,760	16,550
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,600
Plurilicenze alimentari e/o miste (Attività stagionali)	1,540	12,600
Plurilicenze alimentari e/o miste (Esenzione aree scoperte operative)	1,540	12,600
Plurilicenze alimentari e/o miste (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,540	12,600
Plurilicenze alimentari e/o miste (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,540	12,600
Plurilicenze alimentari e/o miste (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,540	12,600
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,170	58,760
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (Attività stagionali)	7,170	58,760
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (Esenzione aree scoperte operative)	7,170	58,760
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	7,170	58,760

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	7,170	58,760
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (Esenzione per dim. effettivo recupero)	7,170	58,760
Ipermercati di generi misti	1,560	12,820
Ipermercati di generi misti (Attività stagionali)	1,560	12,820
Ipermercati di generi misti (Esenzione aree scoperte operative)	1,560	12,820
Ipermercati di generi misti (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,560	12,820
Ipermercati di generi misti (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,560	12,820
Ipermercati di generi misti (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,560	12,820
Banchi di mercato genere alimentari	3,500	28,700
Banchi di mercato genere alimentari (Attività stagionali)	3,500	28,700
Banchi di mercato genere alimentari (Esenzione aree scoperte operative)	3,500	28,700
Banchi di mercato genere alimentari (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	3,500	28,700
Banchi di mercato genere alimentari (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	3,500	28,700
Banchi di mercato genere alimentari (Esenzione per dim. effettivo recupero)	3,500	28,700
Discoteche, night club	1,910	15,680
Discoteche, night club (Attività stagionali)	1,910	15,680
Discoteche, night club (Esenzione aree scoperte operative)	1,910	15,680
Discoteche, night club (Esenzione p.v. per autosmaltimento rif.)	1,910	15,680
Discoteche, night club (Esenzione per diff. indiv. produzione rifiuti)	1,910	15,680
Discoteche, night club (Esenzione per dim. effettivo recupero)	1,910	15,680



Comune di Pantigliate

Provincia di Milano

Piazza Comunale, 31 - 20090 Pantigliate (Mi)
Tel. 02 9068861 - Fax. 02 906886210
Cod. Fisc. 80108750151 - Part. Iva 09057070154

COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI

VERBALE N. 7 DEL 13/04/2010

Nell'ufficio municipale addì 13/04/2010 alle ore 18.30 regolarmente convocata, si è riunita la Commissione Affari Istituzionali nelle persone di:

ALBERTI CLAUDIA	PRESIDENTE	PRESENTE
PRICCA FABIO	MEMBRO	PRESENTE
MICCIO TERESA	MEMBRO	PRESENTE
GALIMBERTI ANTONELLA	MEMBRO	PRESENTE
ROZZONI LIDIA MARIA	MEMBRO	ASSENTE

Assiste con funzioni di segretario Roberta Calori

Si procede alla discussione dell'ordine del giorno:

1. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

Si prende atto dell'intervento della Responsabile Tributi - Entrate che relaziona le integrazioni inserite nel Regolamento della T.I.A. come da richiesta della Commissione Affari Istituzionali e riportato nell'allegato del presente verbale. La Commissione si riserva di rivedere il presente regolamento dopo l'eventuale approvazione del Regolamento attuativo del codice ambientale.

2. REGOLAMENTO DEL PERIODICO COMUNALE

Viene esaminata la bozza del regolamento del periodico e inserite alcune modifiche. L'esame dello stesso verrà rinviato alla prossima seduta della Commissione con data da concordare, richiedendo la presenza del responsabile dell'Ufficio Cultura.

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL SEGRETARIO

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)**

**Parere di regolarità tecnica sulla istruttoria della proposta
deliberativa**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Entrate, dopo aver istruito il procedimento relativo alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Pantigliate, 14/04/2010

**Il responsabile del servizio entrate
F.to Wilma Bergamaschi**

**Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai
sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000**

Il sottoscritto responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità tecnica.

Pantigliate, 14/04/2010

**Il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Alfredo Galbiati**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

Il sindaco
(F.to Lidia Maria Rozzoni)

Il segretario comunale
(F.to Anna Maria Bruno)

La presente deliberazione:

- ☐ Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
- ☐ Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del collegio, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

Pantigliate, 06/05/2010

Il segretario comunale
(F.to Anna Maria Bruno)

Certificato di pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dal 06/05/2010 al 20/05/2010 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Pantigliate, 06/05/2010

Il messo comunale
(_____)

Certificato di esecutività

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 16/05/2010 e conformemente a quanto disposto dall'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, essendo decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione.

Pantigliate,

Il segretario comunale
(F.to Anna Maria Bruno)

Certificato di conformità ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. n. 445/2000

Si attesta che la presente copia, è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici comunali.

Pantigliate, 06/05/2010

Il segretario comunale
(Anna Maria Bruno)
